



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Tenere elefanti a catena è reato, lo dice, ancora una volta, la Cassazione.

La LAV, costituitasi parte civile nel procedimento scaturito nel novembre 2011 dall'attività svolta dalle Guardie Zoofile della LAC in coordinamento con l'Area Animali Esotici della LAV, accoglie con grande soddisfazione il principio cristallizzato dalla Corte di Cassazione che ieri ha pubblicato le motivazioni della sentenza emessa il [03/10/17 a carico di L.M.](#), al tempo dei fatti gestore dell'American Circus. Nel testo della sentenza si legge infatti che *"[...] la detenzione degli **elefanti a catena**, al di fuori dei momenti in cui il contenimento è strettamente necessario per esigenze di cura o pulizia, appare assolutamente incompatibile con la natura degli animali, perché **realizza una compressione intollerabile della possibilità che l'elefante ha di muoversi, sia pure nello spazio limitato di un recinto. Tale condizione è anche produttiva di gravi sofferenze, perché consente al più movimenti minimi, inibendo del tutto la deambulazione [...]**".*

Il messaggio più importante che emerge da questa sentenza è che il diniego della possibilità di espressione di esigenze etologiche basilari, quali la possibilità di deambulare e muoversi, per gli animali detenuti in un circo è di per sé produttivo di gravi sofferenze e quindi integra reato.

Valutazione che assume ancora maggiore rilevanza quando associata ai **pareri di esperti che da anni ormai ribadiscono l'impossibilità che strutture itineranti quali i circhi possano garantire agli animali la soddisfazione delle loro basilari esigenze**. La FNOVI (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), [parere più recente](#) tra i numerosi espressi in tal senso, ha infatti scritto *"nei circhi non esiste la possibilità che il benessere degli animali e il rispetto delle loro esigenze etologiche siano garantiti, nonostante le attività svolte dai medici veterinari in materia di prevenzione e di terapia delle malattie degli animali [...] la convivenza forzata di specie diverse, come preda – predatore (ad esempio leoni in groppa ai cavalli), i fattori stressogeni come luci, rumori, dimensioni ridotte delle gabbie sono solo alcuni degli aspetti caratterizzanti gli spettacoli circensi con animali che non rispettano gli animali né lasciano spazio di miglioramento"*.

Un altro aspetto degno di rilievo è che l'imputato era il gestore del circo nonché il 'responsabile per le commissioni veterinarie' e dunque, secondo la Cassazione, aveva una posizione di garanzia nei confronti degli animali di cui doveva garantire una corretta detenzione.

Questa analisi è di particolare rilievo in questo momento storico per l'Italia, che da un lato vede un numero sempre crescente di condanne per maltrattamento e detenzione di animali incompatibile con le loro esigenze etologiche (otto sentenze ottenute da LAV solo negli ultimi tre anni), mentre dall'altro attende, entro fine anno, la pubblicazione di un decreto che stabilisca tempistiche e modalità del "graduale superamento dell'utilizzo degli animali" nelle attività circensi e di spettacolo viaggiante.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale